

CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Relatori: PALESE per la V Commissione; CAUSI per la VI Commissione.

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 14 ottobre 2013

ART. 1.

(Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – *(Rimodulazione dell'IMU 2013 per gli immobili adibiti ad abitazione principale e ampliamento delle fattispecie assimilate).* – 1. Per l'anno 2013:

a) le detrazioni previste dall'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aumentate, rispettivamente, da 200 a 400 euro e da 50 a 100 euro;

b) relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale, il pagamento dell'imposta può avvenire con versamenti in acconto e a saldo, secondo le modalità previste dall'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, oppure con versamento dell'intero ammontare dovuto entro il 16 dicembre.

2. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, ferma restando l'esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono equiparate all'abitazione principale:

a) le unità immobiliari, nel limite massimo di una per ciascun soggetto passivo, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) le unità immobiliari a destinazione abitativa utilizzate come tali dai parenti di primo grado in linea retta del soggetto passivo che le concede ad essi in uso a titolo gratuito;

c) le unità immobiliari presso cui dimorano abitualmente i soggetti passivi le cui abitazioni principali risultino ubicate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 15 dicembre 2009 e del 29-31 maggio 2012, purché distrutte od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;

d) le unità immobiliari a destinazione abitativa, nel limite massimo di una per ciascun soggetto passivo, possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate;

e) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,

nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica con riferimento a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale anche i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008.

5. Per quanto concerne gli immobili richiamati dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, ossia i terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,

l'IMU dovuta per l'anno 2013 è ridotta alla metà ed il suo versamento deve avere luogo entro il 16 dicembre.

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere i commi 4 e 5.

- 1. 1.** (ex 1. 15.) Zanetti, Dellai, Andrea Romano, Sottanelli, Sberna, Librandi, Fauttilli, De Mita, Gigli.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — (IMU — Modalità di pagamento dell'imposta dovuta nell'anno 2013. Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale). 1. Per l'anno 2013, i contribuenti esclusi dal pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, effettuano il versamento dell'imposta con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.

2. Al comma 10, primo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « euro 200 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 400 » e al terzo periodo le parole: « euro 400 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 600 ».

3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2, pari a circa 2,18 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di

cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.1. Per l'anno 2013 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ad immobili dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio del 1992, n. 225.

- 1. 2.** (ex 2. 14.) Lavagno, Paglia, Ragosta, Melilla, Boccadutri, Marcon.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali detrazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro.

Conseguentemente:

aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per l'anno 2013 i contribuenti esclusi dal beneficio di cui al comma 1

effettuano il versamento dell'imposta municipale propria con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.

all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 1.200 milioni di euro.

- 1. 3.** (ex 1. 3.). Airaudo, Paglia, Marcon, Ragosta, Di Salvo, Lavagno, Placido.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali detrazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per l'anno 2013 i contribuenti esclusi dal beneficio di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'imposta municipale propria con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.

- 1. 4.** (ex 1. 12. e 1. 4.) Di Salvo, Airaudo, Placido, Paglia, Marcon, Ragosta, Lavagno.

Commissione	Governo

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai fabbricati situati in zone di particolare pregio, ancorché classificati nelle categorie catastali, per le quali è disposta l'abolizione dell'imposta municipale propria. Per il calcolo dell'imposta dovuta si applicano in via provvisoria, salvo conguaglio dopo la revisione del catasto, i valori catastali attualmente loro attribuiti.

1-ter. I comuni, entro il 15 novembre 2013, individuano le zone di pregio di cui al comma 1-bis.

- 1. 5.** (ex 1. 1.) Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

Commissione	Governo

* * *

ART. 2

(Altre disposizioni in materia di IMU).

Sopprimere il comma 1.

- 2. 1.** (vedi 2. 106.) Franco Bordo, Palazzotto, Paglia, Lavagno, Melilla.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'anno 2013 il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, contabilizzati nello stato patrimo-

niale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, lettera C/I, del codice civile e non locati, è differito al momento dell'effettivo trasferimento della proprietà degli stessi unitamente agli interessi legali nel frattempo eventualmente maturati.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: « 9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le imprese costruttrici corrispondono l'imposta municipale propria sui fabbricati dalle stesse costruiti e destinati alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, lettera C/I, del codice civile e non locati, solo al momento dell'effettivo atto di trasferimento della proprietà degli stessi. All'importo dell'imposta, commisurato al tempo in cui il fabbricato è rimasto inventurato, si dovranno aggiungere gli eventuali interessi legali nel frattempo maturati. ».

2. 2. (vedi 2. 12.) Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon, Ragosta, Melilla.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge del 18 luglio 2013, n. 85, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« c-bis) le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta, che risultino ivi residenti e che abbiano un reddito non superiore a 15.000 euro annui. »

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante incremento, da apportare con decreto del Mini-

stro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previsto dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da recare un corrispondente maggiore gettito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 3. (vedi 2. 48.) Laffranco.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'imposta non è dovuta per l'anno 2013 per gli immobili accatastati e dichiarati inagibili nell'area interessata dal terremoto del maggio 2012 ovvero nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. »

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al minor gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 2, lettera 0a), si provvede mediante pari riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

2. 4. (vedi 1. 22.) Busin, Guidesi.

Commissione	Governo

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. A partire dall'anno 2014, l'aliquota di cui al comma 6 è raddoppiata per le unità immobiliari ad uso residenziale, a partire dalla terza di proprietà, da almeno due anni inutilizzate ovvero non locate con contratto scritto e registrato. I comuni possono modificare l'aliquota di cui al presente comma in aumento sino ad un terzo. »

2. 5. (vedi 2. 17.) Paglia, Ragosta, Lavagno.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, ogni contribuente, con il proprio nucleo familiare risultante dal certificato dello stato di famiglia, può indicare solo un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, anche se la residenza anagrafica è stata trasferita per motivi di lavoro.

all'articolo 15, comma 3:

lettera a), sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 318 milioni;

all'Allegato n. 2, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze: Consumi intermedi +5 mil;

Ministero dello sviluppo economico: Consumi intermedi +5 mil;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Consumi intermedi +5 mil;

Ministero della difesa: Consumi intermedi +3 mil.

2. 6. (vedi 2. 53.) Barbanti, Cancellieri, Pesco, Pisano, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 5:

primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni;

dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Le risorse del Fondo sono altresì utilizzate anche a favore di proprietari di immobili sottoposti ad aste giudiziarie per insolvenza sui mutui per la prima casa, a causa di difficoltà temporanee nel pagamento delle rate dei medesimi mutui. I criteri e le modalità attuative delle suddette disposizioni sono individuate con il decreto di cui al successivo periodo.

2. 7. (vedi 2. 111.) Piazzoni, Paglia, Lavagno, Ragosta.

Commissione	Governo

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

- 2. 8.** (ex 2. 45.) Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita realizzati mediante ristrutturazione e riqualificazione di patrimonio immobiliare già esistente fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati. »

- 2. 9.** (vedi 2. 69.) Currò, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Pesco, Busto, Daga, Segoni, Mannino, Terzoni, De Rosa, Zolezzi, Tofalo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

« 9-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in

seguito al verificarsi delle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »

- 2. 10.** (vedi 2. 52.) Barbanti, Cancelleri, Pesco, Pisano, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera a) sostituire il capoverso con il seguente:

« 9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria si applica ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice per la vendita, a decorrere dal terzo anno successivo all'inizio dei lavori di costruzione. L'esenzione non è riconosciuta in caso di locazione dell'immobile ».

- 2. 11.** (vedi 2. 71.) Castelli, Sorial, D'Incà, Currò, Cariello, Brugnerotto, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Pesco, Busto, Daga, Segoni, Mannino, Terzoni, De Rosa, Zolezzi, Tofalo.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché gli immobili di proprietà o in comodato d'uso gratuito alle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sede di asili nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria che svolgono un servizio pubblico.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 4;

all'articolo 15, comma 3:

alinea, sostituire le parole da: 2.934,4 milioni di euro fino a: 486,1 milioni di euro con le seguenti: 2.979,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 593,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 662,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 531,1 milioni di euro;

dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

h-bis) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e della ricerca;

h-ter) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. 12. (vedi 2. 87.) Rubinato, De Menech.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esenzione è applicabile per il solo primo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati.»

2. 13. (vedi 2. 88.) Rubinato, De Menech.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera b), alle parole: agli alloggi regolarmente assegnati *premettere le seguenti:* a decorrere dall'anno 2013,

2. 14. (vedi 2. 98.) Busin, Guidesi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti e affini entro il primo grado e ai fratelli e alle sorelle, che le utilizzino come abitazione principale».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-

tito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 8-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 8-*ter*. L'aliquota è aumentata allo 0,85 per cento per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative. »

* **2. 15.** (vedi 2. 78.) Ruggetti, Marchi, Fregolent, Lorenzo Guerini.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti e affini entro il primo grado e ai fratelli e alle sorelle, che le utilizzino come abitazione principale ».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 8-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 8-*ter*. L'aliquota è aumentata allo 0,85 per cento per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative. »

* **2. 16.** (vedi 2. 78.) Busin.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono assimilate

all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzino come abitazione principale ».

Conseguentemente:

sopprimere il comma 4;

all'articolo 15, comma 3:

alinea, sostituire le parole da: 2.934,4 milioni di euro *a:* 486,1 milioni di euro, *con le seguenti:* 2.994,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 593,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 657,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 526,1 milioni di euro;

dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

h-bis) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e della ricerca;

h-ter) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. 17. (vedi 2. 89.) Rubinato, De Menech.

Commissione	Governo

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 13-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il secondo periodo è abrogato.

2. 18. (vedi 1. 25.) Busin, Guidesi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2014 con le seguenti: 1° gennaio 2013.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, e fino all'importo massimo di 10 milioni di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse del Fondo destinato ad agevolare i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, istituito dall'articolo 14, comma 14-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

2. 19. (vedi 2. 95.) Busin, Guidesi.

Commissione	Governo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpretano nel senso che l'imposta municipale propria si applica anche agli immobili costruiti su strutture artificiali ubicate nel mare territoriale.

2. 20. (vedi 2. 9.) Crippa, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Prodani, Mucci, Petraroli, Vallascas.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: e, fatto salvo fino alla fine del periodo.

* **2. 21.** (vedi 2. 73.) Castelli, Sorial, D'Incà, Currò, Cariello, Brugnerotto, Caso, Barbanti, Cancellieri, Pisano, Ruocco, Pesco.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: e, fatto salvo fino alla fine del periodo.

* **2. 22.** (vedi 2. 100.) Busin, Guidesi.

Commissione	Governo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.1. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente comma, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza e anche nei casi in cui tale adempimento non sia già disposto dalla legge, apposita dichiarazione entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell'IMU, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica. Il modello di dichiarazione è predisposto dal comune e adottato con deliberazione della giunta comunale, che può disporre l'indicazione di ulteriori informazioni, e reso disponibile gratuitamente, nonché pubblicato sul sito *internet* dell'ente.

2. 23. (vedi 2. 90.) Rubinato, De Menech.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.1. Ai fini dell'applicazione di benefici di cui al precedente comma, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, apposita dichiarazione entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell'IMU, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica. Il modello di dichiarazione è predisposto dal comune ed adottato con deliberazione della giunta comu-

nale ed è reso disponibile gratuitamente, nonché pubblicato sul sito dell'ente.

2. 24. (vedi 2. 91.) Busin, Guidesi.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 5-bis, con il seguente;

5-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale di iscrizione, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.

2. 25. (vedi 2. 16.) Franco Bordo, Lavagno, Paglia, Ragosta.

Commissione	Governo

Al comma 5-bis, sostituire le parole: dal terzo anno con le seguenti: dal quinto anno

2. 26. Bressa.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale di iscrizione, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.

* **2. 27** (vedi 2. 94.) Busin, Guidesi.

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità im-

mobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale di iscrizione, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.

* **2. 28** (vedi 2. 84) De Micheli.

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale di iscrizione, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.

* **2. 29** (vedi 2. 4.) Laffranco.

Commissione	Governo

ART. 3.

*(Rimborso ai comuni
del minor gettito IMU).*

Sopprimere il comma 2-bis

3. 1. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schulian, Ottobre.

Commissione	Governo

* * *

*Al comma 2-bis, dopo le parole: la
compensazione aggiungere la seguente: to-
tale*

3. 2. Fedriga, Guidesi, Busin.

Commissione	Governo

* * *

*Al comma 2-bis, sostituire le parole da:
IMU fino alla fine del comma, con le seguenti:
di qualunque imposta ascrivibile intera-
mente od in parte agli enti locali del territo-
rio di tali regioni o province autonome av-
viene automaticamente attraverso un mi-
nore accantonamento a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali.*

3. 3. Fedriga, Guidesi, Busin.

Commissione	Governo

*Al comma 2-bis, dopo le parole: del
presente decreto aggiungere le seguenti:
nonché da futuri provvedimenti aventi ad
oggetto la modulazione, la ridefinizione o
la cancellazione delle imposte sugli immo-
bili.*

3. 4. Fedriga, Guidesi, Busin.

Commissione	Governo

* * *

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il
seguente:*

*2-ter. La compensazione deve assicu-
rare ai comuni delle regioni a Statuto
speciale l'integrale copertura del minor
gettito IMU dei comuni dei loro territori*

3. 5. Sandra Savino.

Commissione	Governo

* * *

ART. 5.

(Disposizioni in materia di TARES).

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le
parole: per unità di superficie.*

*Conseguentemente, al medesimo comma,
lettera b), sopprimere le parole: per unità*

di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo,

- 5. 1.** (ex 5. 23.) Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zozzezzì, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- 5. 2.** (ex 5. 8.) Lavagno, Paglia, Ragosta.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro due anni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la commisurazione della tariffa è calcolata esclusivamente sulla base delle quantità e qualità dei rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

- * **5. 3.** (ex 5. 20.) Pesco, Barbanti, Castelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro due anni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la commisurazione della tariffa è calcolata esclusivamente sulla base delle quantità e qualità dei rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

- * **5. 4.** (ex 5. 20.) Busin, Borghesi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, dopo le parole: dell'ultima rata del tributo aggiungere le seguenti: comprensiva della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

- ** **5. 5.** (ex 5. 40.) Molteni.

Al comma 4, dopo le parole: dell'ultima rata del tributo aggiungere le seguenti: comprensiva della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

- ** **5. 6.** (ex 5. 1.) Coppola, De Micheli, Sanga, Lodolini, Taranto, Bini.

Commissione	Governo

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 10, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: « delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso » sono sostituite dalle seguenti: « del tributo, esclusa la maggiorazione, » e le parole « di cui al periodo precedente » sono sostituite dalla seguente: « precedenti ».

5. 7. (ex 5. 28.) Castelli, Sorial, D'Incà, Currò, Cariello, Brugnerotto, Caso, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Pesco, Busto, Daga, Segoni, Mannino, Terzoni, De Rosa, Zolezzi, Tofalo.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.1. All'articolo 10, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, le parole: « delle prime due rate del tributo, e comunque, ad eccezione dell'ultima rata dello stesso » sono sostituite dalle seguenti « del tributo, esclusa la maggiorazione ».

5. 8. (ex 5. 38.) Busin, Guidesi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4-quater, primo periodo, sostituire le parole da: può stabilire fino alla fine del periodo, con le seguenti: può determinare i costi del servizio e le relative

tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.

5. 9. Fragomeli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4-quater, sostituire il secondo periodo con il seguente: È soppressa, per l'anno 2013, la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011

Conseguentemente, dopo il comma 4-quater aggiungere i seguenti:

Conseguentemente, dopo il comma 4-quater aggiungere i seguenti:

4-quinquies. All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, al comma 4, lettera *b-bis*), la parola « 80 » è sostituita dalla seguente « 160 ».

4-sexies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« *6-bis.* L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicuratrici è fissata allo 1,06 per cento. »

5. 10. Busin, Borghesi.

Commissione	Governo

Al comma 4-quater, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, il comma 13 è abrogato.

Conseguentemente, dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:

4-quinquies. All'onere di cui al comma 4-quater, secondo periodo, si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 11. Busin, Borghesi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4-quater, sostituire il secondo periodo con il seguente Per l'anno 2013, la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è rideterminata nella misura di 0,15 euro per metro quadrato.

Conseguentemente, dopo il comma 4-quater aggiungere i seguenti:

4-quinquies. All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, al comma 4, lettera *b-bis*), la parola « 80 » è sostituita dalla seguente « 160 ».

4-sexies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« *6-bis.* L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicuratrici è fissata allo 1,06 per cento. »

5. 12. Busin, Borghesi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4-quater, sostituire il secondo periodo con il seguente Per l'anno 2013, la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è rideterminata nella misura di 0,20 euro per metro quadrato.

Conseguentemente, dopo il comma 4-quater aggiungere i seguenti:

4-quinquies. All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, al comma 4, lettera *b-bis*), la parola « 80 » è sostituita dalla seguente « 160 ».

4-sexies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito

con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicuratrici è fissata allo 1,06 per cento. »

5. 13. Busin, Borghesi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4-quater, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: il quale deve essere versato in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. 14. Busin, Borghesi.

Commissione	Governo

* * *

ART. 6.

(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare).

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: finanziamenti, *aggiungere le seguenti:* per un importo massimo pari a 600 milioni di euro,

6. 1. (ex 6. 30.) Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Cancellieri, Pesco, Pisano, Ruocco.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: finanziamenti, *aggiungere le seguenti:* per un importo massimo pari ad 1 miliardo di euro,

6. 2. (ex 6. 29.) Pesco, Cancellieri, Barbanti, Pisano, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: da destinare *aggiungere la seguente:* esclusivamente.

6. 3. (vedi 6. 35.) Barbanti, Cancellieri, Pisano, Ruocco, Pesco, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial, D'Incà, Currò, Cariello, Brugnerotto, Caso.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: dell’abitazione principale *aggiungere le seguenti:* con categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6.

6. 4. (ex 6. 19.) Barbanti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D’Incà, Sorial, Brugnerotto.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: A, B o C *aggiungere le seguenti:* , che comunque risulti già costruita alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. 5. Ragosta, Zan, Paglia, Lavagno.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: A, B o C *aggiungere le seguenti:* e purché non si tratti di immobili di lusso.

6. 6. Fedriga, Guidesi, Busin.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, primo periodo, dopo le parole: ed efficientamento energetico *aggiungere le seguenti:* da parte di soggetti residenti da almeno 10 anni nel territorio della regione in cui si trova l’immobile.

6. 7. (ex 6. 47.) Guidesi, Busin.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, primo periodo, dopo le parole: giovani coppie *aggiungere le seguenti:* , di cui un componente abbia meno di 30 anni,.

6. 8. Guidesi, Busin.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, primo periodo, dopo le parole: giovani coppie *aggiungere le seguenti:* , nuclei familiari di cui fa parte almeno un anziano con più di 65 anni,.

6. 9. Guidesi, Busin.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, primo periodo, dopo le parole: giovani coppie aggiungere le seguenti: , nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile,

6. 10. Guidesi, Busin.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, primo periodo, sostituire la parola: numerose con le seguenti: con almeno tre figli fiscalmente a carico.

6. 11. Guidesi, Busin.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a basso reddito.

6. 12. Fedriga, Guidesi, Busin.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , in base ad un'equa ripartizione dei fondi disponibili su base regionale.

6. 13. Guidesi, Busin.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, terzo periodo, dopo le parole: si trasferiscono aggiungere la seguente: interamente.

6. 14. Guidesi, Busin.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6. 15. (ex 6. 31.) Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Cancelleri, Pesco.

Commissione	Governo

Al comma 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 200 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento ».

6. 16. (ex 6. 16.) Pesco, Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, dopo le parole: è altresì consentito anche aggiungere le seguenti: alle famiglie numerose e.

6. 17. (ex 6. 24.) Sberna, Gigli, Zanetti, Bobba.

Commissione	Governo

Al comma 3, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 40 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante pari riduzione, per gli stessi anni, delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle missioni di spesa di ciascun ministero.

6. 18. Nicchi, Zan, Paglia, Ragosta, Bocadutri, Lavagno, Piazzoni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, dopo le parole: per ciascuno degli anni 2014 e 2015 aggiungere il seguente periodo: Tutte le misure agevolative di cui al presente comma sono riservate esclusivamente a soggetti residenti da almeno 5 anni nel territorio della regione in cui è situato l'immobile.

6. 19. (ex 6. 48.) Guidesi, Busin.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 300 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, aggiungere il seguente:

« **6-bis.** Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento ».

6. 20. (vedi 6. 17.) Pesco, Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 80 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante pari riduzione, per gli stessi anni, delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle missioni di spesa di ciascun ministero.

6. 21. Zan, Nicchi, Paglia, Ragosta, Boccadutri, Lavagno, Piazzoni.

Commissione	Governo

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: del presente decreto, aggiungere le seguenti: o attivino entro il 30 marzo 2014.

6. 22. Busin, Guidesi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

6. 23. (ex 6. 46.) Busin, Guidesi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 5, sopprimere il quinto ed il sesto periodo.

***6. 24.** Di Gioia.

Al comma 5, sopprimere il quinto ed il sesto periodo.

***6. 25.** Guidesi, Busin.

Commissione	Governo

Al comma 5, sopprimere il sesto periodo.

****6. 26.** Pagano.

Al comma 5, sopprimere il sesto periodo.

****6. 27.** Guidesi, Busin.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Tutte le misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, previste nei commi precedenti, sono rivolte esclusivamente all'acquisto o alla locazione di immobili non di « nuova costruzione ». Unica eccezione è costituita da immobili di nuova costruzione di classe energetica A o A+, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Per immobile di « nuova costruzione » si intende un edificio per il quale la richiesta del titolo edilizio comunque denominato sia stata presentata in data posteriore al 31 gennaio 2009.

6. 28. (ex 6. 15.) Caso, Castelli, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Ruocco.

Commissione	Governo

ART. 8.

(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali).

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

8. 1. Busin, Borghesi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: si applicano anche con le seguenti: non si applicano.

8. 2. Busin, Guidesi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ; i comuni pubblicano le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria entro e non oltre le 72 ore seguenti l'adozione delle stessa da parte dell'organo preposto.

8. 3. (vedi 8. 33.) Busin, Guidesi.

Commissione	Governo

ART. 9.

(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2013 con le seguenti: 31 ottobre 2013.

- 9. 1.** (ex 9. 1.) Cancelleri, Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, capoverso comma 450-bis, sopprimere le parole: che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,

- 9. 2.** (ex 9. 17.) Busin, Guidesi.

Commissione	Governo

* * *

ART. 11.

(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11. — *(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. con-*

vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per la risoluzione strutturale delle problematiche pensionistiche dei lavoratori cosiddetti « esodati »). —
1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

« 10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:

a) risultare non occupato al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2013, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

- 11. 1.** (vedi 11. 3.) Airaud, Di Salvo, Placido, Migliore, Lavagno, Paglia, Rago, Marcon, Pillozzi, Kronbichler,

Pannarale, Ricciatti, Piazzoni, Aiello, Nicchi, Matarrelli, Ferrara, Lacquaniti, Sannicandro, Daniele Farina, Scotto, Fava, Duranti, Piras, Melilla, Boccadutri, Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano, Nardi, Quaranta, Zaratti, Pellegrino, Zan.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 24 febbraio 2012, n. 14 aggiungere le seguenti: le parole: « la decorrenza del trattamento medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « la maturazione del diritto al trattamento pensionistico » e.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure in materia di giochi pubblici *on line*, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 01 del presente articolo.

3-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sulla quota contributiva ex Inpdap a carico degli enti pubblici omessa

è dovuto, oltre agli interessi legali annui, il 3 per cento per ogni anno di versamento omesso.

3-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

3-quinquies. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

3-sexies. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: « di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta ».

11. 2. (ex 11. 12.) Fedriga, Guidesi.

Commissione	Governo

ART. 12.

(Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento ».

6-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. L'aliquota base di cui al comma 6 del presente articolo è incrementata dello 0,1 per cento per ogni immobile di proprietà posseduto oltre il terzo ».

12. 1. (ex 12. 3.) Ruocco, Barbanti, Cancellieri, Pesco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Inca, Sorial, Brugnerotto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12. — *(Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi e di deducibilità del contributo SSN).* — 1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « lire 2 milioni e 500 mila » sono sostituite dalle seguenti « euro 850 ».

2. Nel limite di euro 850, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000.

3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta è soppresso il comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2013 e 230 a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca

Commissione	Governo

e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.

12. 2. (ex 12. 7.) Sottanelli, Lorenzo Guerini, Zanetti, Sberna.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12. — (*Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi e di deducibilità del contributo SSN*). — 1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « lire 2 milioni e 500 mila » sono sostituite dalle seguenti « euro 850 ».

2. Nel limite di euro 850, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000.

3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività

produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta è soppresso il comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, le parole « , per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e » sono soppresse;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento ».

4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 4-bis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

12. 3. (ex 12. 8.) Sottanelli, Lorenzo Guerini, Zanetti, Sberna.

Commissione	Governo

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12. — (*Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi e di deducibilità del contributo SSN*). — 1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, la detrazione d'imposta prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta per un importo complessivamente non superiore a euro 630.

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta è soppresso il comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo

17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.

12. 4. (ex 12. 6.) Sottanelli, Lorenzo Guerini, Zanetti, Sberna.

Commissione	Governo

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12. — (*Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi e di deducibilità del contributo SSN*). — 1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, la detrazione d'imposta prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta per un importo complessivamente non superiore a euro 630.

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta è soppresso il comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, le parole « , per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e » sono soppresse;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento ».

4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 4-bis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

12. 5. (ex 12. 9.) Sottanelli, Lorenzo Guerini, Zanetti, Sberna.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: euro 630 con le seguenti: euro 1000.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: euro 230 con le seguenti: euro 450;

al comma 2:

sostituire le parole: euro 630 con le seguenti: euro 1000;

sostituire le parole: euro 230 con le seguenti: euro 450;

all'articolo 15, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento. »

12. 6. (ex 12. 10.) Ruocco, Barbanti, Cancellieri, Pesco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: euro 630 con le seguenti: euro 530.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire la parola: euro 230 con la seguente: euro 130;

al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il limite massimo di fruizione per la detraibilità di oneri per il contribuente può pervenire rispettivamente sino ad euro 630 e sino ad euro 230, laddove delle relative differenze vengano a farsi carico le corrispondenti compagnie assicurative emittenti/incassanti i relativi premi assicurativi.

12. 7. (ex 12. 1.) Rostan, Ribaudò.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 *con le seguenti:* 31 dicembre 2014.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 *con le seguenti:* 31 dicembre 2015;

al comma 2:

sostituire le parole: 31 dicembre 2013 *con le seguenti:* 31 dicembre 2014;

sostituire le parole: 31 dicembre 2014 *con le seguenti:* 31 dicembre 2015;

all'articolo 15, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67,

comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento ».

12. 8. (ex 12. 11.) Ruocco, Barbanti, Cancellieri, Pesco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Commissione	Governo

* * *

ART. 13.

(Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali).

Al comma 1, capoverso comma 10, terzo periodo, dopo le parole: da comunicare al Parlamento *aggiungere le seguenti:* e alla Corte dei conti.

13. 1. (ex 13. 3.) Boccadutri, Marcon, Melilla, Paglia, Ragosta, Lavagno.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 9, sostituire le parole: 28 febbraio 2014 *con le seguenti:* 31 ottobre 2013.

***13. 2.** (ex 13. 5.) Boccadutri, Marcon, Melilla, Paglia, Ragosta, Lavagno.

Al comma 9, sostituire le parole: 28 febbraio 2014 con le seguenti: 31 ottobre 2013.

*13. 3. (ex 13. 27.) Busin, Guidesi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Ove l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione dell'anticipazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali », tali somme vengono nuovamente assegnate alla predetta Sezione per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo.

**13. 4. (ex 13. 2.) Melilla, Boccadutri, Marcon, Paglia, Lavagno.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Ove l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione dell'anticipazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali », tali somme vengono nuovamente assegnate alla predetta Sezione per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo.

**13. 5. (ex 13. 22.) Fauttilli, De Mita.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Ove l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione dell'anti-

pazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali », tali somme vengono nuovamente assegnate alla predetta Sezione per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo.

**13. 6. (ex 13. 29.) Marchi, Ruggetti, De Micheli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Guerra, Laforgia, Lodolini, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Marchetti.

Commissione	Governo

* * *

ART. 15.

(Disposizioni finali di copertura).

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: 300 milioni di euro fino a: investimenti fissi lordi con le seguenti: 149,40 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa, delle spese per consumi intermedi.

Conseguentemente al medesimo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente):

a-bis) quanto a 150,60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o social-

mente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15. 1. (ex 15. 2.) Boccadutri, Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 675,8 milioni con le seguenti: 375,8 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera b), allegato 3, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: LF266/2005, articolo1, C 86;

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15. 2. (ex 15. 5.) Nardi, Quaranta, Boccadutri, Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

Commissione	Governo

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 675,8 milioni con le seguenti: 620,8 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera b), allegato 3, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: DL 112/2008, ART. 61, C. 22;

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15. 3. (ex 15. 4.) Pillozzi, Boccadutri, Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 675,8 milioni con le seguenti: 625,8 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera b), allegato 3, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: LS 228/2012, ART. 1, C. 90;

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15. 4. (ex 15. 6.) Kronbichler, Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 675,8 milioni di euro con le seguenti: 625.873.671 euro per l'anno 2013.

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera b), allegato 3, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze *sopprimere le voci* : DL 262/2006, ART. 1, C. 14 e LF 266/2005, ART. 1, C. 251;

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a 49.810.826 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15. 5. (ex 15. 3.) Nardi, Quaranta, Boccadutri, Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15. 6. (ex 15. 1.) Di Salvo, Airaud, Placido, Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

Commissione	Governo

Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15. 7. (ex 15. 8.) Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

4. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2013. L'affidamento di incarichi

in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

4-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, della legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore sono stabilite nella misura del 27 per cento. »

4-ter. In deroga al decreto del Presidente della Repubblica articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013 non si applica la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

15. 8. (ex 15. 11.) Currò, Barbanti, Cancellieri, Ruocco, Pesco, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

Commissione	Governo

* * *

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) ed f). Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento

che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013, stabilisce l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie di cui all'articolo 26, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi.

4-*bis*. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie di cui al comma

4, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

15. 9. (ex 15. 9.) Marcon, Ragosta, Boccadutri, Paglia, Melilla, Lavagno.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

PAGINA BIANCA

€ 4,00



17EME000540